



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI,
FORESTALI e ITTICHE

Servizio valorizzazione qualità delle
produzioni

qualita@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2021 destinati a dare vini a DOC e DOCG per la campagna vitivinicola 2021/2022.

Il Direttore del Servizio

VISTI:

- il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed in particolare l'allegato VIII, Parte I, lettera A (limiti di arricchimento), punto 1, che prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle varietà di uve da vini classificabili in conformità dell'articolo 81;

- il regolamento di esecuzione (CE) n. 52/2013 della Commissione del 22 gennaio 2013 che modifica l'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda il vino frizzante, il vino frizzante gassificato e il mosto di uve concentrato rettificato;

RICHIAMATO l'allegato VII, Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013, il quale prevede, con riferimento alla definizione ufficiale del prodotto "vino", che lo stesso presenti un titolo alcolometrico volumico totale non superiore a 15 per cento nel caso di vini anche a denominazione di origine protetta;

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino), e in particolare l'articolo 10, comma 2, ai sensi del quale "Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 9 ottobre 2012 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli);

ACQUISITE le notizie sugli andamenti stagionali dagli organi di rappresentanza dei produttori, con la richiesta di autorizzare la pratica dell'arricchimento per la vendemmia 2021 per tutte le tipologie di vini, spumanti per il massimo consentito dalla normativa comunitaria e con tutte le metodologie ammesse;

CONSIDERATO che, sulla scorta degli elementi acquisiti, nel territorio regionale, si sono registrati nel corso della primavera e dell'inizio estate 2021 condizioni meteorologiche averse, con precipitazioni abbondanti in fase di allegagione, mentre successivamente si sono registrate alte temperature e mancanza di piogge, tali da influire negativamente sulla maturazione delle uve e, quindi, da rendere auspicabile l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento richieste;

CONSIDERATO altresì che le suddette operazioni di arricchimento devono essere effettuate in conformità alla normativa comunitaria sopra indicata nonché alle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 9 ottobre 2012;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1199 del 30 luglio 2020, che ha disposto il rinnovo in capo al dirigente arch. Andrea Giorgiutti dell'incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

Decreta

1. Di autorizzare nella campagna vitivinicola 2021/2022, l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, provenienti dalla vendemmia 2021 e ottenuti da uve raccolte nelle zone di produzione delle seguenti denominazioni di origine controllata e garantita, o a denominazione di origine controllata, e atte a produrre tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:

Vini a D.O.C.G.:

Colli Orientali del Friuli Picolit;
Rosazzo;
Ramandolo;
Lison.

Vini a D.O.C.:

Carso;
Collio;
Delle Venezie (o Beneških okolišev in lingua slovena)
Friuli o Friuli Venezia Giulia (o Furlanija o Furlanija o Julijska Krajina in lingua slovena)
Friuli Colli Orientali;
Friuli Annia;
Friuli Aquileia;
Friuli Grave;
Friuli Isonzo;
Friuli Latisana;
Lison Pramaggiore;
Prosecco.

2. Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le partite di vino destinate all'elaborazione di vini spumanti delle denominazioni di origine di cui al punto 1, sono autorizzate per le varietà di vite indicate nei rispettivi disciplinari di produzione.

3. Di stabilire che le operazioni di arricchimento per le denominazioni di origine di cui al punto 1, devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari in premessa indicati, i metodi consentiti dal Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, Allegato VIII, e nel limite massimo di 1,5 gradi, e comunque sino al raggiungimento del limite massimo del titolo alcolometrico volumico totale del 15 per cento, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione.

4 Di comunicare il presente provvedimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad AGEA e all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari (I.C.Q.R.F.) competente per territorio.

5. Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.

Udine, data del decreto

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Andrea Giorgiutti

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/05 e ss.mm.ii.